



Agli Enti Locali della Regione Emilia-Romagna  
loro indirizzi di posta elettronica certificata

**Oggetto: Art. 139, comma 2, del D.lgs. 174/2016 e ss.mm.ii. (Codice di giustizia contabile) “Relazione degli organi di controllo interno”**

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute a questa sezione giurisdizionale in merito al soggetto tenuto alla redazione della relazione degli organi di controllo interno prevista dall’articolo 139, comma 2, del Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice della giustizia contabile) si rappresenta quanto in appresso detto.

Occorre premettere che il quadro normativo è il seguente:

**Art. 139 co. 2 e 3 del codice di giustizia contabile – Presentazione del conto**

*“2. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla **relazione degli organi di controllo interno**, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.*

*3. Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato. Restano ferme le **disposizioni legislative e regolamentari** che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia.”.*



L'**articolo 239** del **D. Lgs. 267/2000 (TUEL)** attribuisce all'organo di revisione, tra l'altro, il compito di vigilare:

- alla lettera *c*), “sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità”;
- alla lettera *f*), di effettuare “le verifiche di cassa di cui all’articolo 223”.

Considerato che **il comma 3 dell’articolo 139** consente un adeguamento delle modalità di presentazione dei conti nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato fatte salve le norme legislative e regolamentari proprie delle singole amministrazioni, e che restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono ulteriori adempimenti in materia.

Si ritiene che, **qualora il regolamento di contabilità dell’ente non individui specificamente** il soggetto incaricato della redazione della relazione di cui all'**articolo 139, comma 2, del D.Lgs. 174/2016**, tale competenza possa essere attribuita al Collegio dei revisori o, ove previsto, al revisore unico dell’ente, in quanto nella nozione di “controllo interno” rientra quella di “vigilanza” di cui all'**articolo 239 del D. Lgs. N. 267/2000**

Confidando nella Vs. preziosa collaborazione l’occasione è gradita per inviare distinti saluti.

Il Presidente

Dr. Vittorio Raeli

*Firmato digitalmente*

